

PROTOCOLLO DI INTESA “ZEUS PERUGIA” IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI E VIOLENZA DOMESTICA

Con la presente convenzione, che vale ad ogni effetto di legge tra le parti dalla data della sottoscrizione,

TRA

La **Questura di Perugia** nella persona del Questore, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, dott. Dario SALLUSTIO,

E

La **Regione Umbria** con sede in Corso Vannucci 96 - 06121 Perugia, C.F.80000130544, rappresentata per da _____, Assessore _____ domiciliata per la carica in Via Mario Angeloni 61, Perugia.

PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Il **Comune di Marsciano**....., capofila della Zona sociale 4, con sede in -, C.F., rappresentata da....., nata a ____ il ____ e domiciliata per la carica in

PEC:

PREMESSO

- che l'art. 8 del Decreto-Legge n. 11/2009, convertito nella Legge n. 38/2009, come da ultimo modificato dalla Legge n. 168/2023, prevede che: "*Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla Legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente*

l'ammonimento e al soggetto ammonito (...) ".

- Che l'art. 3 del Decreto - Legge n. 93/2013, convertito nella Legge n. 119/2013, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 168/2023, ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'ammonimento per violenza domestica, estendendo ai comportamenti riconducibili alle percosse ed alle lesioni personali l'ambito di applicazione del provvedimento introdotto dall'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, convertito dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38, prevedendo che: *“nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione effettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

- Che l'art. 3 comma 5° bis del predetto Decreto Legge nr.93/2013, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119, stabilisce che: *"Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, **informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere**"*.

- Che il comma 5° ter dell'art. 3 del Decreto-legge n. 93/2013, convertito nella Legge n. 119/2013, come da ultimo modificato dalla Legge n. 168/2023 prevede che: *"I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 nr. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, nr 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-*

bis e tenuto conto dei relativi esiti".

- Che l'art. 5 comma 1° del Decreto-Legge nr. 93/2013, stabilisce che *"il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, un "Piano d'azione straordinario contra la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano";*

- Che l'art. 5 comma 2° del Decreto-Legge n. 93/2013, nel precisare che il "Piano" persegue l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le finalità, tra le quali rilevano in particolare, ai fini del presente protocollo, quelle richiamate nella lettera a) e g):

a) *prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;*

g) *promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva.*

- Che, al fine di dare attuazione al sopra citato art. 3 comma 5 bis della Legge n. 119/2013, nella parte in cui si stabilisce che *"quando il Questore procede all' ammonimento(...) informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio (...) finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere"*, la Questura di Perugia persegue l'obiettivo di individuare Centri e/o Servizi specializzati, idonei ad attuare e garantire sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica o di genere.

- Che, in data 16 settembre 2025, è stato adottato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027 che, in continuità con il Piano strategico 2021-2023, è articolato in 4 Assi (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e

punire, assistenza e Promozione). Il nuovo Piano, proseguendo e rafforzando l'impostazione del precedente, introduce in particolare un approccio maggiormente operativo e immediatamente attuabile, grazie al corredato Quadro operativo di natura flessibile contenente azioni specifiche delle singole Amministrazioni, con un monitoraggio costante e una maggiore integrazione tra i livelli istituzionali.

- Che nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità vengono ripartite tra le Regioni risorse destinate all'istituzione, consolidamento e funzionamento di Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV).

- Che, con l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, sono stati definiti i requisiti minimi per l'istituzione dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

PRESO ATTO

- dell'esigenza della Questura di Perugia di individuare un servizio sul territorio nella Provincia di Perugia ai quali l'autore di violenza domestica o di genere può rivolgersi o essere inviato, allo scopo di intraprendere un percorso orientato all'acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse, mirato, in particolare, a soggetti destinatari dell'ammonimento ai sensi dell'art. 8 del Decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009, convertito, con modificazioni dalla Legge n.38 del 23 aprile 2009 ed ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n.93/2013, convertito con la Legge n.119 del 15 ottobre;

- che la Regione Umbria ha previsto nella programmazione annuale di settore l'istituzione di centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere (CUAV).

ATTESO

- che il Comune di Marsciano, Capofila della ZS 4, ha formalmente comunicato alla Regione Umbria la disponibilità ad attivare un Centro per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere presso il territorio del Comune con presumibile avvio delle attività entro la fine del 2026;
- che il costituendo CUAV sarà gestito dal Comune di Marsciano, nella sua qualità di Ente pubblico deputato ad assolvere, in armonia con l'art. 265 della legge regionale n.11/2015, le funzioni di cui al presente protocollo.

Tanto sopra premesso, le Parti, come sopra individuate, convengono quanto segue:

Articolo 1 (Finalità)

Le Parti convengono che il percorso di cui al presente protocollo è volontario e finalizzato al recupero dell'autore di violenza mediante interventi di tipo socio-educativo, realizzati anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati.

Articolo 2 (Impegni delle Parti)

La **Questura di Perugia**, all'atto della notifica del provvedimento di ammonimento, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, si impegna a **informare** il soggetto ammonito della presenza del servizio dedicato al quale lo stesso può rivolgersi per usufruire del servizio multidisciplinare offerto.

Previa acquisizione del consenso del destinatario del provvedimento di ammonimento, la Questura potrà trasmettere i dati relativi al soggetto ammonito al Centro specialistico, al fine di agevolare l'ammonito sulla possibilità di aderire al percorso di recupero/riabilitazione a supporto ed accompagnamento della persona presso la sede del CUAV nei giorni ed orari prestabiliti, in raccordo con il Comune titolare e gestore del servizio.

:

La **Regione Umbria**, si impegna a:

- sostenere, per l'intera durata del presente protocollo, attraverso le risorse statali di cui al DPCM 29 dicembre 2025 (GU n.33 del 10-2-2026), oltre alle ulteriori risorse che dovessero risultare successivamente attivabili, la gestione del costituendo CUAV di Marsciano;
- monitorare e valutare le attività realizzate nell'ambito del presente protocollo, tenuto conto delle previsioni dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere – Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022.

Il **Comune di Marsciano**, si impegna a:

- avviare le attività, coordinare e gestire, anche attraverso un Ente del Terzo settore, il Centro per Uomini Autori di Violenza di genere (CUAV) ubicato nel Comune di Marsciano;
- mettere a disposizione le figure professionali dell'assistente sociale per le attività di

informazione ai soggetti ammoniti, o comunque sottoposti a procedimento penale per fatti di violenza domestica o di genere, sul percorso di recupero/riabilitazione;

- mettere a disposizione le prestazioni minime e le figure necessarie rispetto agli standard indicati dall'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere – Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022;
- garantire la presenza dell'assistente sociale per le attività di primo accesso al percorso anzidetto (informazione, orientamento, gestione delle richieste, segnalazioni e raccordo con l'equipe dedicata). A tal fine accoglierà attraverso uno sportello di ascolto dedicato il soggetto ammonito ai fini dell'avvio di un mirato percorso diretto a modificare i modelli comportamentali violenti e ridurre, in tal modo, il rischio di recidiva;
- comunicare con cadenza trimestrale i nominativi dei soggetti ammoniti che sono stati accolti e a riferire l'esito del percorso intrapreso, informando tempestivamente le Parti di eventuali interruzioni premature del percorso avviato o comportamenti non idonei al percorso stesso.

Articolo 4

(Gruppo di Coordinamento)

Ai fini dell'avvio e dell'attuazione del presente Protocollo viene individuato il Gruppo di coordinamento, composto dai referenti individuati dagli Enti sottoscrittori, con il compito di attuare e monitorare la corretta attuazione del presente protocollo.

Articolo 5

(Modello Organizzativo)

Le Parti stabiliscono che il modello organizzativo, le modalità di attuazione e le procedure da attivare per giungere a regime degli interventi in relazione agli ambiti di cui al presente protocollo sono quelle definite dall'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere – Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022 e dal Decreto del 22 gennaio 2025 recante “Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli Enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza con le donne e di violenza domestica” (GU n.73 del 28.03.2025).

Articolo 6

(Gratuità)

Le Parti, per quanto ai rispettivi impegni, convengono che gli interventi per i fini individuati dal presente protocollo sono gratuiti in quanto assicurati da copertura finanziaria statale pubblica, come tali offerti sino a sussistenza delle relative risorse ad essi destinate, senza maggiori o ulteriori oneri a gravare sul bilancio dello Stato.

Articolo 7

(Formazione multidisciplinare)

Per i fini individuati dal presente protocollo e nei limiti della copertura finanziaria statale pubblica, potrà essere assicurata adeguata formazione multidisciplinare concordata congiuntamente dalle Parti, che coinvolga operatori e stakeholder a vario titolo coinvolti nel contrasto alla violenza di genere (operatori socio-sanitari e del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere, Ufficiali di P.S. delegati dal Questore alla notifica del provvedimento di ammonimento, ecc.).

Articolo 8

(Trattamento dei dati)

Le parti adempiono agli obblighi posti a carico del Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679".

In particolare, con riferimento alla salvaguardia e alla sicurezza dei dati personali trattati in base al principio di minimizzazione, le Parti si impegnano a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio come previste dall'art 32 del Regolamento (UE) 2016/679 affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato secondo il principio di liceità, correttezza, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti devono garantire la riservatezza dei dati personali trattati, nonché assicurare che i

propri dipendenti e collaboratori si impegnino a rispettare la riservatezza e ricevano le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.

Articolo 9

(Durata)

Il presente protocollo ha la durata di due anni dalla data di sottoscrizione, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione all'intervento di eventuali modifiche legislative.

Le parti concordano di verificare, nei due mesi antecedenti la scadenza, il permanere delle esigenze che ne hanno determinato la sottoscrizione, al fine di un eventuale rinnovo del Protocollo e di eventuali modifiche da apportare.

Articolo 10

(Denominazione)

Il presente protocollo avrà la denominazione di "PROTOCOLLO DI INTESA ZEUS" in materia di atti persecutori, violenza domestica e di genere" e composto dall'allegato tecnico di cui alla lett. A).

Articolo 11

(Risorse)

All'attuazione del presente Protocollo si provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale e regionale.

Perugia, ...

IL QUESTORE di PERUGIA
Dr. Dario SALLUSTIO

L'ASSESSORE REGIONALE
Dr.ssa Simona Meloni

IL COMUNE di MARSCIANO

**MODALITA' ATTUATIVE PROTOCOLLO DI INTESA “ZEUS”
in materia di atti persecutori, violenza domestica e di genere**

Le Parti **d'intesa** stabiliscono le seguenti modalità attuative del protocollo ZEUS:

- Le parti valorizzano la notifica dell'ammonimento quale momento di empatia dove si cerca di capire insieme cosa “non funziona” entrando nel merito della situazione, spiegando all'interessato le conseguenze del proprio agire violento, offrendogli una “via” per riprendere il controllo, previa acquisizione del consenso del destinatario del provvedimento.
- Le parti favoriscono il processo di responsabilizzazione del maltrattante facendo comprendere come funziona il sistema della prevenzione affinché il soggetto non lo subisca, ma ne divenga parte, iniziando un percorso di recupero che interrompa il ciclo di violenza prima che questo lo conduca a conseguenze estreme.
- Le parti favoriscono incontri di aggiornamento e, a tal fine, convengono di tenere incontri con cadenza trimestrale, anche in modalità telematica. Tali incontri saranno volti alla discussione delle criticità emergenti e alla trattazione di eventuali proposte migliorative.
- Al fine di favorire la partecipazione al percorso trattamentale di soggetti residenti nella provincia di Perugia, dopo la prima presentazione, laddove le circostanze lo consentano, il soggetto gestore dell'intervento, per il tramite dei propri operatori/assistenti sociali, valuterà di tenere gli ulteriori colloqui, con modalità a distanza, mediante idonea apparecchiatura video.
- Il soggetto gestore dell'intervento, per il tramite del proprio Responsabile incaricato, si impegna a segnalare a mezzo posta certificata, trasmessa a Questura di PERUGIA - Divisione Polizia Anticrimine, all'indirizzo dipps159.00r0@pecps.poliziadistato.it, i soggetti ammoniti che non hanno intrapreso il percorso e/o che hanno interrotto il percorso trattamentale.
- La Questura di Perugia si impegna a richiedere alla persona offesa, in sede di notifica, l'autorizzazione a comunicare il proprio recapito, per opportuni contatti.